

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1988-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1982
(V. Stampato n. 3267)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione dell'ONU, all'esame del Senato, è destinata a sostituire la Convenzione sulla polizza di carico adottata a Bruxelles nel 1924 e modificata dal Protocollo del 23 febbraio 1968 (Regole di Wisby), che — occorre sottolinearlo — disciplina, nonostante il suo titolo, solamente il contratto di trasporto via mare e le obbligazioni del vettore e del caricatore.

In riferimento al problema che si è già posto per la Convenzione di Bruxelles circa i rapporti tra le sue norme di esecuzione e la disciplina dettata dal codice della navigazione che indica la legge regolatrice dei contratti di trasporto in quella della bandiera della nave, si deve ribadire che così come la citata Convenzione di Bruxelles regola i soli trasporti internazionali in senso subiettivo, nei quali cioè partecipino al contratto soggetti di cittadinanza diversa, lo stesso orientamento sembra potersi applicare nei confronti della Convenzione dell'ONU. Quando il trasporto è internazionale

in senso subiettivo, anche se si esaurisca in territorio italiano, si applicheranno le norme convenzionali; quando il trasporto, pur avendo come luogo di imbarco e di destinazione un porto straniero, si svolge tra cittadini italiani e su nave battente bandiera nazionale, si applicheranno le disposizioni del codice della navigazione.

Per quanto concerne la nuova disciplina adottata ad Amburgo, le parti salienti attengono al regime di responsabilità, ai limiti e alla durata della responsabilità stessa. Per l'illustrazione analitica delle soluzioni adottate, si fa riferimento all'esauriente relazione governativa che accompagna il disegno di legge in titolo (v. Stampato Camera n. 3267).

La Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di voler autorizzare l'adesione del nostro Paese alla Convenzione del 1978, sia per l'importanza della materia trattata, sia per la modernità dell'impianto normativo.

MARTINAZZOLI, *relatore*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della Convenzione stessa.